



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

il **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** (di seguito Corpo nazionale) C.F. n. 80219290584, rappresentata dal Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27 luglio 1956, domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero dell'Interno, Piazza del Viminale 1 – Roma,

E

l'**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie** (di seguito ANSF) C.F. n. 94165250484 rappresentata dal Direttore, Ing. Marco D'Onofrio, nato a Roma il 02 luglio 1958, domiciliato per la carica presso la sede di via L. Alamanni n.2 - Firenze

PREMESSO CHE:

1. L'art. 15 del legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e della stessa legge;
2. Il Corpo nazionale ha come attività istituzionale quella di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicurando gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore;
3. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 e s.m.i., la prevenzione incendi è funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone, e di tutela dei beni e dell'ambiente, attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze;
4. L'art. 14 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che il Corpo nazionale elabori regole tecniche di prevenzione incendi adottate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi di cui all'art.21 del medesimo D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i, e che coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni, anche in collaborazione con altre amministrazioni, istituti ed aziende, la formazione nelle materie di prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;



5. Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi può avvalersi, per le esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nell'art. 10 del DPR 577/82 come modificato dal DPR 200/2004;
6. Il Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (nel seguito anche ANSFISA), come Autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria che subentrerà all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, al comma 19 dell'articolo 12, dispone che "... omissis... *Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati*";
7. Il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 e, in particolare, l'articolo 31, comma 6, dispone che "*ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162*" mentre all'art. 2 comma 2 recita: "*Restano ferme le specifiche competenze del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento alle condizioni all'interno delle aree di cantiere*";
8. Non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2019 sopracitati;
 - Considerato che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione di:
 - D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
 - D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
 - D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");



9. A seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;
10. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 50/2019 rientrano fra i compiti di ANSFISA in ambito ferroviario:
 - a) promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard anche con riguardo al trasporto di merci e passeggeri,
 - b) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, costitutivi del sistema ferroviario, a norma del decreto legislativo 50/2019,
 - c) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o autorità competente,
 - d) impartire, ai gestori delle infrastrutture, alle imprese ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo d.lgs., direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine ad accorgimenti e procedure necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria,
 - e) compiere attività di studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo nazionale sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza,
 - f) svolgere attività di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a promuovere livelli più elevati;
11. L'ANSFISA ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs. 57/2019 partecipa con propri rappresentanti alle fasi di elaborazione e revisione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento (UE) 2016/796;
12. Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.lgs. 57/2019 sono disciplinate le deroghe alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità: *“Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di presentare alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 4, il richiedente, quando ha evidenza dei requisiti che non possono essere rispettati, e comunque almeno un anno prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia all'ANSFISA una istanza volta ad ottenere il parere vincolante in merito all'idoneità delle disposizioni alternative per il soddisfacimento dei requisiti essenziali impattati dai requisiti STP” e “Laddove le disposizioni alternative comportino il coinvolgimento di altre autorità nazionali competenti, nei settori della sicurezza elettrica, ingegneria civile, edilizia, sanità e in materia di protezione antincendio, l'ANSFISA può richiedere idonea documentazione”;*
13. Per le gallerie ferroviarie nuove o in rinnovo o ristrutturazione, qualora la richiesta di deroga ai sensi del decreto legislativo n.57 del 14 maggio 2019 interessi l'impossibilità di osservare un requisito di sicurezza antincendio previsto dalla STI SRT applicabile, l'ANSF ritiene opportuno riservarsi la richiesta di uno specifico parere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
14. Nei casi di applicazione del punto 3.1 lett. a) della STI SRT di cui al Regolamento (UE) 1303/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776, oppure della analisi di rischio di cui alla legge 172/2017 per le reti funzionalmente isolate, oppure di richiesta di



deroga ai requisiti antincendio previsti per i veicoli ferroviari dalle pertinenti STI, l'ANSF ritiene opportuno riservarsi la richiesta di uno specifico parere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

15. L'allegato III del decreto legislativo 57/2019 che definisce i requisiti essenziali dei sottosistemi nei quali può essere suddiviso il sistema ferroviario precisa:

- g) al punto 1.1.4 che la progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile, nonché la scelta dei materiali utilizzati, devono essere fatte allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendi,
- h) Al punto 1.3.2 che la scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono essere fatte in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio,
- i) Al punto 1.4.2 che i materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
- j) Al punto 2.1.1 che le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone tra i quali stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi;

16. L'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 57/2019 reca *“L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione "CE" di verifica»* mentre il successivo art. 15 comma 2, nel disciplinare le modalità di redazione della Dichiarazione CE di Verifica dei sottosistemi, precisa che *“Per le norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanità e in materia di protezione antincendio, il sottosistema è corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, che sono allegare alla dichiarazione stessa”*, per cui l'ANSF ritiene opportuno, nell'esame di dette Dichiarazioni, riservarsi la richiesta di uno specifico parere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO CHE:

il quadro regolatorio delineato in premessa renda evidente che un coordinamento delle attività fra le Parti può contribuire alla efficienza dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza e al miglioramento della sicurezza ferroviaria mediante la messa a fattor comune, a vari livelli, delle competenze tecniche di ciascuna delle Parti;

TRA IL CORPO NAZIONALE DEI VVF E L'ANSF (DI SEGUITO “LE PARTI”) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

Le Parti si impegnano ad aggiornare, in collaborazione, i propri atti normativi di comune interesse al fine di raggiungere un auspicato coordinamento ed uniformità di applicazione.

Per le finalità del presente articolo:



- A. L'ANSF provvede all'individuazione di propri esperti per la partecipazione ai gruppi di lavoro istituiti dal Corpo nazionale per l'elaborazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ferroviarie rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 50/2019;
- B. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce, su richiesta dell'ANSF, pareri richiamati nei 13, 14 e 16 delle premesse;
- C. L'ANSF tiene aggiornato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito all'andamento dei lavori dei gruppi di cui al punto 11 delle premesse per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio;
- D. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede alla individuazione, su richiesta dell'ANSF, di uno o più rappresentanti per la partecipazione ai gruppi tecnici nazionali di lavoro che l'ANSF volesse istituire in supporto alle attività di cui al punto 11 delle premesse.

Le parti altresì si impegnano a consultarsi reciprocamente ai fini della predisposizione degli atti normativi di rispettiva competenza attinenti alle materie di interesse comune

Art. 3

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- nei Protocolli esecutivi stipulati, qualora necessario, in esecuzione dello stesso Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 4

Le Parti, anche attraverso le proprie strutture, intendono collaborare nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:

- a) promozione della cultura scientifica, tecnologica e procedurale relativa alla sicurezza antincendio degli impianti elettrici, elettronici e di telecomunicazione facenti parte dei sottosistemi ferroviari di cui al d.lgs. 57/2019;
- b) organizzazione di corsi, convegni, seminari, workshop, incontri formativi, in genere, ed altre attività tecnico/ scientifiche di comune interesse aventi per argomento tematiche affini agli scopi istituzionali;
- c) partecipazione congiunta all'attività di normazione nonché ai programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali;
- d) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

In particolare, per le attività di cui alla precedente lettera b), il Corpo nazionale, per il tramite delle Direzioni centrali per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione e l'ANSF assicurano, con oneri a proprio carico, la presenza dei rispettivi relatori.

Inoltre, si stabilisce che le attività formative realizzate in collaborazione tra il Corpo nazionale, per il tramite delle Direzioni centrali per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione, e l'ANSF, per tramite delle proprie strutture organizzative, aventi per argomento tematiche afferenti gli scopi istituzionali delle Parti e rivolti sia al personale di entrambe le Parti che a soggetti esterni, debbano essere etichettate come *ANSF-VVF* e riportare i loghi di entrambe le Parti.

Art. 5

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;



- a tenere informata l'altra Parte sulle attività di comune interesse che saranno effettuate.

Art. 6

I Protocolli esecutivi dovranno indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

I Protocolli esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

I Protocolli esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 7

Il Corpo nazionale indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o un suo delegato, avente uguali poteri.

L'ANSF indica quale referente e responsabile del presente accordo il Responsabile del Settore Standard Tecnici o un suo delegato, avente uguali poteri.

I suddetti Responsabili, in ragione del presente Accordo limitatamente alla sua durata, sono autorizzati a cooperare e interagire con le strutture centrali e periferiche e con il personale del Corpo nazionale.

Art. 8

Fermo restando la sostenibilità economica degli interventi formativi secondo i propri regolamenti, tenuto conto che i costi relativi all'organizzazione dell'attività formativa concordata e i costi relativi ai docenti nominati sono da intendersi a carico delle Parti, si stabilisce per le attività formative concordate è garantita la partecipazione, a titolo gratuito, di discenti appartenenti al Corpo nazionale ed all'ANSF.

Le attività formative erogate dal C.N.VV.F. non potranno comunque riguardare corsi i cui introiti siano vincolati ex art. 17 della legge 246/2000.

Art. 9

Le Parti potranno concordare altre iniziative comuni che rientrino nei compiti istituzionali citati nelle premesse, alle quali esse conferiranno il reciproco contributo tecnico, professionale, culturale e logistico.

Art. 10

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.



Art. 11

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi, informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici, normativi o tecnico/scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali ed internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, anche di tipo normativo, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'eventuale invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 12

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in seguito al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Le Parti sono tenute al rispetto delle clausole relative al trattamento delle informazioni sensibili, previste dal D.lgs. 30 giugno, n.196-così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in seguito al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 13

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 14

Il presente Accordo ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'Accordo potrà essere rinnovato con sottoscrizione digitale di nuovo accordo. E' escluso il rinnovo tacito.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a tre mesi. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli eventuali Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 15



Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Art. 16

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il TAR Lazio, come previsto dall'art. 133, comma 1, lett. a), punto 2), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 in tema di accordi tra Pubbliche amministrazioni.

Art. 17

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Art. 19

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i..

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Il Direttore
Ing. Marco D'ONOFRIO

Per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Il Capo del Corpo
Ing. Fabio DATTILO

Roma, 28 luglio 2020